****

**COMUNE DI PONCARALE**

**Provincia di Brescia**

**Regolamento Comunale di attuazione del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati perso****nali**

SOMMARIO

[Capo I – Disposizioni generali](#_Toc145573637)

[**Art. 1 - Oggetto**](#_Toc145573638)

[**Art. 2 - Definizioni**](#_Toc145573639)

[**Art. 3 - Presupposti di liceità del trattamento**](#_Toc145573640)

[Capo II – Modello organizzativo](#_Toc145573641)

[**Art. 4 - Titolare del trattamento**](#_Toc145573642)

[**Art. 5 - Responsabile della Protezione Dati (RPD)**](#_Toc145573643)

[**Art. 6 - Designati al trattamento dei dati**](#_Toc145573644)

[**Art. 7 - Responsabile del trattamento**](#_Toc145573646)

[**Art. 8 - Autorizzati al trattamento**](#_Toc145573647)

[Capo III – Sicurezza e protezione dei dati](#_Toc145573649)

[**Art. 9 - Sicurezza del trattamento**](#_Toc145573650)

[**Art. 10 - Registro del Titolare del trattamento**](#_Toc145573651)

[**Art. 11 - Registro del Responsabile del trattamento**](#_Toc145573652)

[**Art. 12 - Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**](#_Toc145573653)

[**Art. 13 - Violazione dei dati personali (*Data Breach*)**](#_Toc145573654)

[**Art. 14 - Diritti degli interessati**](#_Toc145573655)

[Capo IV – Organizzazione interna](#_Toc145573656)

[**Art. 15 - Struttura competente in materia di ICT**](#_Toc145573657)

[**Art. 16 - Rinvio**](#_Toc145573658)

**Capo I - Disposizioni generali**

**Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento sul Modello Organizzativo in materia di Protezione dei dati personali (MOP) disciplina l’assetto di *governance* e le disposizioni procedimentali per l’adeguamento del Comune di Poncarale al Regolamento Generale Protezione Dati UE del 27 aprile 2016 n. 679 (RGPD[[1]](#footnote-1)) e al “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento[[2]](#footnote-2) si intende per:

**RGPD/ GDPR**: Regolamento Generale Protezione Dati Personali e la loro libera circolazione UE/679/2016 o General Data Protection Regulation (GDPR);

**Codice privacy**: “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

**Titolare del trattamento o Titolare**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**RPD/DPO**: Responsabile Protezione Dati Personali o Data Protection Officer;

**Designato al trattamento dei dati personali**: la persona fisica espressamente designata che opera sotto l’autorità dell’Ente (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento) nell’ambito del proprio assetto organizzativo con specifici compiti e funzioni;

**Responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

**Interessato**: la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

**Autorizzato**: la persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali;

**Violazione dei dati personali (*Data Breach*):** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

**Garante Privacy**: l’autorità di controllo pubblica istituita dallo Stato Italiano nello specifico, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

**Art. 3 Presupposti di liceità del trattamento**

1. Ai sensi di quanto previsto dal RGPD ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica.

2. I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Comune di Poncarale sulla base dei presupposti di liceità indicati nel RGPD agli articoli 6 (rubricato “Liceità del trattamento”) e 9 (rubricato “Trattamento di categorie particolari di dati personali”) e che di volta in volta devono essere utilizzati al fine di rendere tali trattamenti legittimi.

**Capo II - Modello organizzativo**

**Art. 4 - Titolare del trattamento**

1. Il Comune di Poncarale, rappresentato ai fini previsti dal RGPD dal Sindaco pro-tempore, è il Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito il “Titolare”) raccolti anche in banche dati, digitali o cartacee.

2. Il Titolare è responsabile del rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali stabiliti dall’art. 5 RGPD:

* liceità, correttezza e trasparenza;
* limitazione della finalità e minimizzazione dei dati personali;
* esattezza;
* limitazione della conservazione;
* integrità e riservatezza.

3. Il Titolare mette in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento di dati personali è effettuato in modo conforme al RGPD. Le misure sono definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati personali, per agevolare l’esercizio dei diritti dell’Interessato stabiliti dagli articoli 15-22 del RGPD e tutte le comunicazioni e informazioni occorrenti per il loro esercizio.

4. Gli interventi necessari per l’attuazione delle misure sono considerati nell’ambito della programmazione operativa e di bilancio mediante analisi della situazione in essere, tenuto conto dei costi di attuazione, della natura, dell’applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi dallo stesso derivanti, aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

5. Il Titolare provvede a:

1. nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD);
2. nominare i Designati al trattamento dei dati nelle persone dei Dirigenti apicali delle singole Strutture in cui si articola l’organizzazione dell’Ente, quali soggetti attuatori degli adempimenti necessari per la conformità dei trattamenti dei dati personali effettuati dall’Ente e preposti al trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati di competenza delle articolazioni organizzative cui sono preposti;
3. assegnare distinti compiti a specifiche Strutture, in ragione delle peculiari competenze alle medesime attribuite dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di avvalersi di particolari contributi ed apporti funzionali per il concreto e fattivo adeguamento dell’Ente al RGDP;
4. definire gli indirizzi per l’attribuzione di specifiche competenze all’interno dell’Ente, anche con riguardo alla funzione di raccordo e di collaborazione con il Garante Privacy, al fine di supportare l’attività del RPD nel rapporto con le Strutture organizzative dell’Ente e fornire a queste ultime le necessarie indicazioni in materia di protezione dati personali sui trattamenti sviluppati dalle stesse.

6. Il Titolare è Contitolare del trattamento, ai sensi dell’art. 26 del RGPD, nel caso di esercizio associato di funzioni e servizi, nonché per i compiti la cui gestione è affidata al Comune di Poncarale da enti ed organismi statali o regionali, allorché due o più Titolari determinano congiuntamente, mediante accordo, le finalità ed i mezzi del trattamento.

7.Il Comune di Poncarale favorisce l’adesione ai codici di condotta elaborati dalle associazioni e dagli organismi di categoria rappresentativi, ovvero a meccanismi di certificazione della protezione dei dati approvati, per contribuire alla corretta applicazione del RGPD e per dimostrarne il concreto rispetto sia qualora agisca in qualità di Titolare del trattamento che di Responsabile del trattamento.

**Art. 5 - Responsabile della Protezione Dati (RPD)**

1.Il RPD è individuato nella figura unica di un professionista o di una società, nel rispetto delle prescrizioni recate dal Codice degli appalti in materia di contratti di servizio. In entrambi i casi il soggetto deve possedere requisiti specificati dagli artt. 37 e 38 del RGPD.

2. Il RPD è incaricato dei seguenti compiti:

1. informare e fornire consulenza all’Ente (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento) nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD e dalle altre normative relative alla protezione dei dati personali;
2. fungere da supporto alle Strutture competenti sulle richieste di accesso per tutti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, ai sensi del RGDP;
3. fornire, se richiesto, un parere in merito alla Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) e sorvegliarne lo svolgimento;
4. rendere una consulenza idonea, scritta od orale, anche nell’individuazione dei rapporti intercorrenti con soggetti terzi in materia di protezione dei dati personali;
5. cooperare con il Garante Privacy e fungere da punto di contatto per detta autorità per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36 RGPD, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente ad ogni altra questione inerente al trattamento dei dati personali;
6. sorvegliare l’osservanza del RGPD e delle altre normative relative alla protezione dei dati personali, ferme restando le responsabilità dell’Ente (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento). Fanno parte di questi compiti: la raccolta di informazioni per individuare i trattamenti svolti, l’analisi e la verifica dei trattamenti in termini di loro conformità, l’attività di informazione, consulenza e indirizzo nei confronti dell’Ente (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento);
7. sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e controllo poste in essere dall’Ente (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento);
8. altri compiti e funzioni a condizione che l’Ente (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento) si assicuri che non diano adito a un conflitto di interessi. L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza del Responsabile della protezione dei dati.

3. La figura del RPD è incompatibile con chi determina le finalità o i mezzi del trattamento e con il ruolo di fornitore dell’Ente, tranne nel caso in cui l’attività di fornitura sia da considerarsi quale ausilio e supporto allo svolgimento delle attività in capo al RPD medesimo. In particolare, risultano incompatibili con la figura del RPD i seguenti ruoli:

* il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
* il Responsabile del Trattamento;
* qualunque incarico o funzione che comporta la determinazione di finalità o mezzi del trattamento.

4. Il RPD dispone di autonomia e risorse sufficienti a svolgere in modo efficace i compiti attribuiti, tenuto conto delle dimensioni organizzative e delle capacità di bilancio dell’Ente. Il Comune di Poncarale (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento) fornisce al RPD le risorse necessarie per assolvere ai compiti attribuiti e per accedere ai dati personali ed ai trattamenti posti in essere.

In particolare, al RPD sono assicurati:

* il supporto attivo per lo svolgimento dei compiti da parte dei Designati di cui all’art. 6 del presente Regolamento e degli altri organi di natura amministrativa e politica, anche considerando l’attuazione delle attività necessarie per la protezione dei dati personali nell’ambito della programmazione operativa e di bilancio;
* le risorse finanziarie, infrastrutturali e di funzionamento (sede, attrezzature, strumentazione) nonché di personale, attraverso la collaborazione degli Uffici dell’Ente;
* l’accesso alle articolazioni funzionali dell’Ente per fornire il supporto, le informazioni e gli input essenziali.

5. Il RPD opera in posizione di autonomia nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti e non deve ricevere istruzioni in merito al loro svolgimento, né sull’interpretazione da dare a una specifica questione riguardante la normativa sulla protezione dei dati personali. Ferma restando l’indipendenza nello svolgimento di detti compiti, il RPD riferisce direttamente all’Ente (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento). Nel caso in cui siano rilevate dal RPD o sottoposte alla sua attenzione decisioni incompatibili con il RGPD e con le indicazioni fornite dallo stesso RPD, questo è tenuto a manifestare le proprie osservazioni e i propri rilievi, comunicandoli all’Ente (in qualità di Titolare o di Responsabile del trattamento).

**Art. 6 - Designati al trattamento dei dati**

1. Il Titolare nomina i Dirigenti apicali delle Strutture in cui si articola l’organizzazione dell’Ente quali Designati al trattamento dei dati personali, relativamente ai trattamenti effettuati dall’articolazione organizzativa di competenza. Ciascun Designato deve essere in grado di offrire garanzie sufficienti in termini di conoscenza, esperienza, capacità ed affidabilità, per mettere in atto, sulla base delle istruzioni fornite dal Titolare, le misure tecniche e organizzative rivolte a garantire che i trattamenti siano effettuati in conformità al RGPD.

2. Il Titolare, nell’atto di nomina, indica gli specifici ambiti di attività, o l’elenco dei trattamenti di dati personali, cui i singoli Designati sono preposti. Con l’atto di designazione viene formalmente attribuita la delega alla sottoscrizione degli atti contrattuali previsti dalla normativa in ambito privacy con i Responsabili del trattamento di dati personali nominati in forza dell’art. 28 RGPD dal Comune di Poncarale.

3. Fermo restando quanto sopra, con l’atto di designazione, inoltre, viene altresì attribuita al Designato espressa e generale delega da parte del Comune di Poncarale alla sottoscrizione degli atti contrattuali che lo stesso Comune di Poncarale sarà chiamato a formalizzare ai sensi del GDPR e/o del Codice Privacy nella sua qualità e ruolo di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR (ad esempio: atto di nomina a Responsabile del trattamento) e/o di Contitolare del trattamento ex art. 26 GDPR (ad esempio: accordo di contitolarità).

4. Relativamente all’esercizio delle deleghe di cui precedenti punti 2 e 3 e, in particolare, al criterio di individuazione del Designato che di volta in volta è chiamato all’esercizio della delega, il Comune di Poncarale specifica che detto soggetto dovrà essere individuato nel Designato che ha proceduto alla sottoscrizione dell’atto giuridico da cui deriva la necessità da parte del Comune di Poncarale della formalizzazione dell’atto contrattuale richiesto dalla normativa in ambito privacy, ovvero nel Designato afferente alla Struttura competente per la gestione di detto atto giuridico.

5. Ai Designati sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verificare la legittimità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla Struttura di riferimento;
2. disporre l’attuazione dei provvedimenti emessi dal Garante Privacy;
3. collaborare con il RPD al fine di consentire allo stesso l’esecuzione dei compiti e delle funzioni assegnate;
4. individuare i soggetti Autorizzati al trattamento per la Struttura organizzativa di competenza e attribuire loro specifici compiti e attività di protezione dei dati personali;
5. individuare il personale della propria articolazione organizzativa da sottoporre alle attività formative in materia di protezione dei dati personali;
6. adottare soluzioni di privacy “by design e by default”, ovvero di protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, prevedendo, già dall’origine e in considerazione del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi stimati, un paradigma di trattamento e misure di protezione prefissate;
7. procedere alla comunicazione delle modifiche intervenute ai trattamenti di competenza e aggiornare i contenuti in materia di protezione dei dati personali presenti nella modulistica relativa alla propria Struttura organizzativa;
8. individuare e nominare i Responsabili di trattamento ex art. 28 del RGDP e conservare/aggiornare i Registri delle attività di trattamento dei dati personali previsti dall’art. 30 del RGDP;
9. programmare, ove ritenuto opportuno ed in accordo con il RPD, un calendario di audit da svolgere con i Responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del RGPD. I Responsabili del trattamento verranno individuati tramite meccanismi di rotazione ovvero a campione;
10. adottare, se necessario, specifici disciplinari tecnici di settore, anche congiuntamente con altri Designati e/o Responsabili del trattamento, per stabilire e dettagliare le modalità di effettuazione di particolari trattamenti di dati personali relativi alla specifica area di competenza;
11. fornire riscontro alle richieste dell’Interessato per i trattamenti di dati personali di competenza della propria Struttura organizzativa;
12. rilevare e comunicare i casi di violazione dei dati personali, nell’ambito organizzativo di riferimento (data breach).

6. Per i trattamenti dei dati personali che coinvolgono più Strutture in modo trasversale, laddove applicabile, vige il criterio della prevalenza secondo il quale la Struttura che ha competenza principale nel trattamento dei dati personali coordina le attività delle altre Strutture coinvolte.

**Art. 7 - Responsabile del trattamento**

1. Il Responsabile del trattamento è il soggetto pubblico o privato che tratta dati personali, anche particolari, per conto del Titolare, e che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal RGDP e garantisca la tutela dei dati personali dell’Interessato. Tale soggetto assume il ruolo di Responsabile del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del RGPD). Ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento, la formalizzazione di detto ruolo avviene mediante atto giuridico redatto in forma scritta da parte dei Designati al trattamento dei dati per gli ambiti gestionali di propria competenza e sulla base di apposita delega scritta del Titolare.

2. I rapporti tra il Titolare ed i Responsabili sono disciplinati dagli atti di cui al comma 1 del presente articolo, i quali specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati personali, la categoria degli Interessati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del Responsabile del trattamento e le modalità di trattamento. Tali atti possono anche basarsi su clausole contrattuali tipo adottate dal Garante Privacy oppure dalla Commissione Europea.

3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla normativa ed ai compiti affidatigli dal Designato, quale delegato del Titolare.

4. Qualora l’Ente proceda alla nomina di Responsabili dovrà prevedere, in sede di contratto di servizio, che questi ultimi sviluppino il Registro dei trattamenti coordinandosi con il Comune di Poncarale.

**Art. 8 -** **Autorizzati al trattamento**

1. Il Titolare o i Designati, di cui all’art. 6 del presente Regolamento, individuano, nell’ambito della propria responsabilità, gli Autorizzati al trattamento, quali persone ammesse a compiere operazioni sui dati personali.

2. Nell’atto di individuazione, i Designati indicano, per ciascun Autorizzato, gli ambiti di attività e/o l’elenco dei trattamenti di dati personali di competenza.

**Capo III - Sicurezza e protezione dei dati**

**Art. 9 - Sicurezza del trattamento**

1. Il Titolare del trattamento e tutti i soggetti aventi i ruoli descritti al Capo II del presente Regolamento mettono in atto, per i distinti profili di responsabilità e di azione, misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Costituiscono misure tecniche ed organizzative che possono essere adottate, tra le altre, i sistemi di autenticazione, autorizzazione, rilevazione di intrusione, sorveglianza; di protezione (antivirus; firewall; antintrusione); sistemi di copiatura e conservazione di archivi elettronici; altre misure per ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico.

2. La conformità del trattamento dei dati personali al RGPD è dimostrata attraverso l’adozione delle misure di sicurezza adeguate oppure con l’adesione a codici di condotta approvati ovvero a meccanismi di certificazione approvati.

3. Il Comune di Poncarale, attraverso i ruoli individuati nel presente Regolamento, si obbliga ad impartire adeguate istruzioni sul rispetto delle predette misure anche a coloro che agiscono per suo conto ed abbiano accesso a dati personali.

4. Restano in vigore le misure di sicurezza attualmente previste per i trattamenti di dati particolari ai sensi dell’art. 9 del RGDP (ex sensibili) per finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi adottati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D. Lgs. 101/2018.

**Art. 10 - Registro del Titolare del trattamento**

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dall’Ente in qualità di Titolare reca almeno le seguenti informazioni, come previsto dall’art. 30, par. 1 del RGPD:

1. il nome ed i dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove applicabile, del Contitolare del trattamento e del Responsabile della Protezione Dati;
2. le finalità del trattamento;
3. la sintetica descrizione delle categorie di Interessati, nonché le categorie di dati personali;
4. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
5. l’eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo od una organizzazione internazionale;
6. ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
7. il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

2. Il Registro è conservato presso l’Ente.

**Art. 11 - Registro del Responsabile del Trattamento**

1. Il Registro delle attività di trattamento svolte dall’Ente in qualità di Responsabile del trattamento contiene almeno le seguenti informazioni, come previsto dall’art. 30, par. 2 del RPGD:

1. il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del Rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e del RPD;
2. le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
3. l’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od un’organizzazione internazionale;
4. il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.

2. Il Registro è conservato presso l’Ente.

**Art. 12- Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA)**

1 Il Titolare, prima di effettuare il trattamento, deve attuare una Valutazione d’impatto (DPIA) quando il trattamento medesimo, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità dello stesso nonché l’eventuale utilizzo di nuove tecnologie, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

2. Ai fini della decisione di effettuare o meno la DPIA si tiene conto degli elenchi delle tipologie di trattamento soggetti, o non soggetti, a valutazione come redatti e pubblicati dal Garante Privacy ai sensi dell’art. 35 del RGPD.

3. La DPIA non è necessaria nei casi seguenti:

1. se il trattamento non presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
2. se la natura, l’ambito, il contesto e le finalità del trattamento sono simili a quelli di un trattamento per il quale è già stata condotta una DPIA. In questo caso si possono utilizzare i risultati della DPIA svolta per l’analogo trattamento;
3. se il trattamento è stato sottoposto a verifica da parte del Garante Privacy prima del maggio 2018 in condizioni specifiche che non hanno subìto modifiche;
4. se un trattamento trova la propria base legale nella vigente legislazione che disciplina lo specifico trattamento ed è già stata condotta una DPIA all’atto della definizione della base giuridica suddetta;
5. se i trattamenti sono già stati oggetto di verifica preliminare da parte del Garante Privacy o del RPD e che proseguono con le stesse modalità oggetto di tale verifica.

**Art. 13 - Violazione dei dati personali (*Data Breach*)**

1. La violazione dei dati personali (*Data Breach*) è una violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall’Ente.

2. L’Ente deve opportunamente documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non comunicate alle autorità di controllo, nonché le circostanze ad esse relative, le conseguenze e i provvedimenti adottati o che intende adottare per porvi rimedio. Tale documentazione deve essere conservata con la massima cura e diligenza in quanto può essere richiesta dal Garante Privacy al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del RGPD.

3. Il Titolare del trattamento **senza ingiustificato ritardo** e, ove possibile, **entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza**, deve notificare la violazione al Garante Privacy a meno che sia **improbabile**che la violazione dei dati personali comporti un **rischio**per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il Titolare deve darne comunicazione a tutti gli Interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto. Il Titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante Privacy, **documenta**tutte le violazioni dei dati personali, secondo le modalità individuate da proprie regole interne. Tale documentazione consente al Garante Privacy di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

4. Il Responsabile del trattamento che viene a conoscenza di un’eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il Titolare in modo che quest’ultimo possa attivarsi secondo quanto disposto dalla normativa.

**5. Le notifiche al Garante Privacy effettuate oltre il termine delle 72 ore** devono essere **accompagnate dai motivi del ritardo.**

**Art. 14 - Diritti degli interessati**

1. L’interessato, cioè la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali trattati dal Comune di Poncarale,è la figura posta al centro del RGPD con riferimento soprattutto ai diritti ed alle libertà fondamentali.

2. Il Comune di Poncarale, dopo aver adottato tutte le misure appropriate per fornire all’interessato le informazioni cui agli artt. 13 e 14 RGPD e le comunicazioni di cui agli artt. 15-22 RGPD e all’art. 34 RGPD, deve agevolare l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del RGPD da parte dell’interessato.

3. Il Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta dell’interessato, deve fornire allo stesso adeguato riscontro. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. In ogni caso, il Titolare del trattamento deve informare l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'Interessato.

4. Il Responsabile del trattamento che riceve una richiesta di esercizio dei diritti da parte di un interessato è tenuto a informare tempestivamente il Titolare in modo che quest’ultimo possa attivarsi secondo quanto disposto dalla normativa.

5. Il Titolare del trattamento documenta tutte le richieste e i riscontri forniti agli interessati in modo tale da dimostrare la corretta gestione delle pratiche nel rispetto della normativa (in particolare nel rispetto del principio di *accountability* stabilito dal RGPD).

**Capo IV - Organizzazione interna**

**Art 15. - Struttura competente in materia di ICT**

1. La Struttura competente in materia di ICT è la Struttura che in ambito di protezione dati fornisce il contributo nella valutazione degli aspetti tecnologici relativamente all’impatto di questi sulle attività di trattamento di dati personali, fatte salve le eventuali specifiche competenze attribuite alla medesima Struttura dal Titolare.

2. La Struttura, in particolare, svolge i seguenti compiti:

1. realizzazione di una apposita base di dati contenente le caratteristiche dell’infrastruttura tecnologica *hardware* e *software* utilizzata dall’Ente per le attività di trattamento di dati personali, secondo modalità sviluppate di comune accordo con il Titolare;
2. sviluppo degli aspetti tecnologici inerenti l’analisi del rischio (ai sensi dell’art. 32 RGPD e della Valutazione di impatto (ai sensi dell’art. 35 RGPD) attraverso criteri e modelli concordati con il Titolare;
3. supporto alle Strutture organizzative nel caso di istanze degli Interessati che richiedano valutazioni di natura tecnologica relative agli strumenti di trattamento dati personali utilizzati dal Titolare;
4. predisposizione della procedura interna di segnalazione *Data Breach,* secondo modalità sviluppate di comune accordo con il Titolare nel caso di una violazione che abbia avuto ad oggetto sistemi tecnologici del Titolare del Trattamento o dei Responsabili esterni del Trattamento nel rispetto di quanto previsto all’art. 13 del presente Regolamento.

**Art. - 16 Rinvio**

1.Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del RGPD e tutte le norme vigenti in materia.

1. Come presente sul sito del Garante Privacy [↑](#footnote-ref-1)
2. Si tengono in considerazione le definizioni di cui all’art. 4 del RGPD [↑](#footnote-ref-2)